



Comune di Ponte di Piave

Provincia di Treviso
Ufficio del Sindaco

p.e.c.: protocollo.comune.pontedipiave.tv@pecveneto.it

31047 Piazza Garibaldi 1

Tel. 0422 858914/916

Fax 0422 857455

<http://www.pontedipiave.com>

C.F. 80011510262

P.I. 00595560269

Prot. 4722
Ordinanza N. 5

Ponte di Piave, 02/04/2020

OGGETTO:

Ordinanza contingibile ed urgente di chiusura dei cimiteri di Ponte di Piave, Levada, Negrisia, Busco e San Nicolò.



IL SINDACO

Atteso che l'Organizzazione mondiale della sanità il 11 marzo 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale pandemica.

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili.

Visti:

- il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante «Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19» convertito, con modificazioni, dalla legge 5 marzo 2020, n. 13, successivamente abrogato dal decreto-legge n. 19 del 2020 ad eccezione dell'articolo 3, comma 6-bis, e dell'articolo 4;
- il decreto-legge 25 marzo 2020 n. 19, recante «Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19 e in particolare gli articoli 1 e 2 comma 1;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 45 del 23 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 febbraio 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 47 del 25 febbraio 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 4 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 55 del 4 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 59 del 08 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 09 marzo 2020, recante «Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di

Responsabile dell'Istruttoria

Responsabile del Procedimento:

G:\Documenti condivisi\PL\ICORONAVIRUS_COVID_19\Ordinanza_chiusura_cimiteri.odt

- contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 62 del 9 marzo 2020;
- il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 64 dell'11 marzo 2020;
 - il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020, recante "Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n.6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 76 del 22 marzo 2020;
 - l'Ordinanza del Ministro della Salute 20 marzo 2020, recante "Ulteriori misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale", pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 73 del 20 marzo 2020;
 - l'Ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti 28 marzo 2020, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 84 del 28 marzo 2020, con cui è stato disciplinato l'ingresso nel territorio nazionale tramite trasporto aereo, marittimo, lacuale, ferroviario e terrestre;
 - il decreto del Ministro dello Sviluppo Economico 25 marzo 2020, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 80 del 26 marzo 2020, con cui è stato modificato l'elenco dei codici di cui all'allegato 1 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 marzo 2020;
 - l'articolo 2, comma 3, del decreto-legge 25 marzo 2020, n. 19, che ha fatti salvi gli effetti prodotti e gli atti adottati sulla base dei decreti e delle ordinanze ai sensi del decreto-legge n. 6 del 2020, ovvero ai sensi dell'articolo 32 della legge 23 dicembre 1978, n. 833, e ha stabilito che continuano ad applicarsi nei termini originariamente previsti le misure già adottate con i decreti del Presidente del Consiglio dei ministri adottati in data 8 marzo 2020, 9 marzo 2020, 11 marzo 2020 e 22 marzo 2020 per come ancora vigenti alla data in entrata in vigore del medesimo decreto-legge;
 - la dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità del 30 gennaio 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come emergenza di sanità pubblica di rilevanza internazionale;
 - la successiva dichiarazione dell'Organizzazione mondiale della sanità dell'11 marzo 2020 con la quale l'epidemia da COVID-19 è stata valutata come "pandemia" in considerazione dei livelli di diffusività e gravità a livello globale;
 - la delibera del Consiglio dei ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

Considerato:

- che l'evolversi della situazione epidemiologica, il carattere particolarmente diffusivo dell'epidemia e l'incremento dei casi sia sul territorio nazionale sia, in particolare, all'interno del territorio del Comune di Ponte di Piave e della relativa provincia;
- che le dimensioni sovranazionali del fenomeno epidemico e l'interessamento di più ambiti su territorio nazionale rendono necessarie misure volte a garantire uniformità nell'attuazione dei programmi di profilassi elaborati in sede internazionale ed europea;

Dato atto che nel d.p.c.m. 8 marzo 2020, si dispongono le seguenti misure di prevenzione di carattere generale: *"di evitare ogni spostamento delle persone fisiche in entrata e in uscita dai territori di cui al presente articolo, nonché all'interno dei medesimi territori, salvo che per gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessità ovvero spostamenti per motivi di salute"*.

Responsabile dell'Istruttoria

Responsabile del Procedimento:

G:\Documenti condivisi\PL\CORONAVIRUS_COVID_19\Ordinanza_chiusura_cimiteri.odt

Considerato che lo stesso d.p.c.m. pone come obiettivo di carattere generale evitare il formarsi di assembramenti di persone e più in generale, evitare ogni occasione di possibile contagio che non sia riconducibile a esigenze specifiche o ad uno stato di necessità;

Considerato altresì che, in relazione alle specifiche funzioni e attività del Comune di Ponte di Piave e allo specifico stato di evoluzione del contagio, si ritiene indispensabile adottare misure coerenti con la impostazione e gli obiettivi del d.p.c.m. citato, nel rispetto del limite posto dall'articolo 35, del d.l. 2 marzo 2020, n. 9.

Visto il dpcm del 01-04-2020 attinente le "Misure di contenimento del contagio" il quale prevede all'art. 01 che le prescrizioni ed indicazioni contenute negli atti elencati in premessa di questa ordinanza siano da ritenersi confermate e prorogate sino al 13-04-2020;

Vista, la circolare del Ministero della Salute prot.llo 11285 del 01/04/2020 avente per oggetto: Indicazioni emergenziali connesse ad epidemia COVID-19 riguardante il settore funebre, cimiteriale e di cremazione;

Ritenuto, pertanto, di provvedere alla chiusura al pubblico dei cimiteri comunali, sino al giorno 13 aprile incluso, garantendo, comunque, la erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione dei feretri, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di quindici persone.

Si ritengono comunque esclusi i servizi di trasporto, ricevimento, tumulazione di urne cinerarie che verranno effettuati solo se strettamente necessario;

Considerato che le persone ammesse al mesto saluto debbano mantenere adeguata distanza tra loro (almeno 1 metro) e laddove ciò non possa essere garantito, per motivi di salute o a causa del sostegno da fornire a persone in stato di prostrazione, debbano essere usati dispositivi di protezione individuale adeguati;

Richiamato il comma 4, dell'art. 50, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267;

ORDINA

- 1) la chiusura al pubblico dei cimiteri comunali sino al giorno 13 aprile incluso, garantendo, comunque, l'erogazione dei servizi di trasporto, ricevimento, inumazione, tumulazione, di feretri, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di quindici persone in fase di commiato per ciascun feretro, sfalsando gli orari di accesso delle persone in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi. Il personale cimiteriale non è conteggiabile nel numero massimo di cui al paragrafo precedente;
- 2) si ritengono comunque esclusi i servizi di trasporto, ricevimento, tumulazione di urne cinerarie che verranno effettuati solo se strettamente necessario sfalsando gli orari di accesso delle persone in modo da limitare al minimo l'assembramento derivante da tali accessi, e ammettendo la presenza per l'estremo saluto di un numero massimo di dieci persone in fase di commiato per ciascuna urna. Il personale cimiteriale non è conteggiabile nel numero massimo di cui al paragrafo precedente;
- 3) la sospensione, all'interno dei cimiteri comunali, di ogni attività connessa ai servizi cimiteriali di iniziativa privata.

AVVERTE

- che è fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare il presente provvedimento;
- il Responsabile dell'Ufficio Tecnico Comunale è incaricato della posa della relativa segnaletica di avviso ai cittadini e della conseguente chiusura degli ingressi ai cimiteri;
- il personale dell'Ufficio di Polizia Locale, dell'Ufficio Tecnico e gli altri Agenti della Forza Pubblica sono incaricati della vigilanza per l'esatta osservanza della presente Ordinanza;
- a norma dell'articolo 3 comma 4 della legge 7 Agosto 1990 n. 241 si avverte che, avverso alla presente Ordinanza, in applicazione della legge 6 Dicembre 1971 n. 1034, chiunque vi abbia interesse potrà ricorrere: per incompetenza, per eccesso di potere o per violazione di legge, entro 60 giorni dalla pubblicazione, al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto;

Responsabile dell'Istruttoria

Responsabile del Procedimento:

G:\Documenti condivisi\PL\CORONAVIRUS_COVID_19\Ordinanza_chiusura_cimiteri.odt

- in alternativa al ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale del Veneto può essere proposto ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, per soli motivi di legittimità, entro centoventi giorni dalla pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune;
- a norma dell'art. 107 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267 (TUEL) e dell'art. 04 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme sul procedimento amministrativo) si rende noto che il Responsabile del Procedimento è il Vice Commiss. Davidetti Giuseppe – Comandante della Polizia Locale;

DISPONE

Che copia della presente Ordinanza sia pubblicata all'albo pretorio on-line di questo Ente e sia inviata per opportuna conoscenza e competenza specifica a:

- pubblicare all'albo pretorio telematico
- Prefettura di Treviso
- Ufficio Anagrafe e Demografici
- Comando Polizia Locale
- Questura di Treviso
- Comando Stazione Carabinieri di Ponte di Piave
- Guardia di Finanza di Oderzo
- Pronto Soccorso dell'O.C. di Oderzo.



IL SINDACO
Dott.ssa Paola Roma

Responsabile dell'Istruttoria

Responsabile del Procedimento:

G:\Documenti condivisi\PL\CORONAVIRUS_COVID_19\Ordinanza_chiusura_cimiteri.odt